

179. SPECIALE COVID

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

01. NOZIONE

Con il **Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020**:

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

e con **la Circolare n. 20/E in pari data**:

Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

l'Agenzia Entrate mette a punto le disposizioni per la concessione di questo credito ai soggetti interessati.

Ricordiamo che con il DL 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), ancora in corso di conversione sono stati introdotti **due distinti crediti d'imposta** risalenti **agli articoli**:

120, per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, "**Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**";

125, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti "**Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**".

La scheda seguirà le disposizioni relative ai due articoli.

03. I DIVERSI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Credito adeguamento – articolo 120 -

La comunicazione può essere presentata:

a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.

Credito sanificazione – articolo 125 -

La comunicazione può essere presentata:

a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.

03. ARTICOLO 120

Come accennato, **ai sensi del comma 1 dell'articolo 120** il credito d'imposta è riconosciuto "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico **indicati nell'allegato 1**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore"

In particolare, **con riferimento all'attività**, deve trattarsi:

- | | |
|-----------|---|
| a) | attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 ; |
| b) | associazioni, fondazioni e altri enti privati , compresi gli enti del Terzo settore ¹ . |

Pertanto i soggetti interessati, **a prescindere dal regime fiscale adottato**, sono imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, enti e società, stabili organizzazioni, persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, **purché rientranti nelle attività di cui all'allegato 1**.

Di conseguenza non rientra chi eserciti attività commerciali e di lavoro autonomo esercitate non abitualmente e dichiarati i propri redditi come diversi.

¹ Sono considerati Enti del Terzo settore le ONLUS, le ODV e le APS purché iscritte nei relativi registri

Vediamo, nella tabella che segue, le attività ricadenti nell'agevolazione

ATECO 2007	ATTIVITA'
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

ATECO 2007	ATTIVITA'
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator

799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

ATECO 2007	ATTIVITA'
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, l'Agenzia ritiene che sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione, **anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate** all'allegato 1 aperte al pubblico.

Le spese ammissibili all'agevolazione **si suddividono in due gruppi:**

interventi agevolabili, necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure

finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 quali interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, per acquisto arredi di sicurezza e finalizzati alla riapertura delle attività;

investimenti agevolabili, connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti-

RICORDA: Il **credito d'imposta** in parola corrisponde al **60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro**. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili, ammontare del credito **non può eccedere il limite di 48.000 euro**.

Le spese **sono quelle sostenute nell'intero anno 2020**. Il calcolo andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA. Attenzione per gli esercenti arti e professioni e gli ENC, perché la circolare richiama, per loro, **il principio di cassa**.

04. ARTICOLO 125

Questo articolo, **sostituendo il precedente art. 64 del DL 18/2020** (Cura Italia), prevede l'assegnazione di un credito d'imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, **nella misura del 60 per cento, con limite massimo fruibile pari a 60.000 euro**, delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il comma 1 dispone che il credito trova applicazione verso i *"soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"*.

Pertanto i soggetti interessati, **a prescindere dal regime fiscale adottato**, sono imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, enti e società, stabili organizzazioni, persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti.

Anche in questo caso non rientra chi eserciti attività commerciali e di lavoro autonomo esercitate non abitualmente e dichiarati i propri redditi come diversi.

Il comma 2

Contiene un elenco esemplificativo di spese riferibili a seguito del quale è possibile individuare due categorie di spese:

quelle sostenute per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

quelle **sostenute per l'acquisto** di dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Per quanto riguarda le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti necessari al lavoro, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all'"acquisto", l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (*come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.*) **possono essere già previste**, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Con riferimento agli acquisti di dispositivi di protezione individuale, con la **Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E** è stato già fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in

presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta.

Sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**.

Come accennato la norma dispone che tale credito d'imposta **non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. In questo caso il limite massimo (**60.000 per beneficiario**) è riferito **all'importo del credito d'imposta** e non a quello delle spese ammissibili.

Le spese **sono quelle sostenute nell'intero anno 2020**. Il calcolo andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA (se detraibile). Attenzione per gli esercenti arti e professioni e gli ENC, perché la circolare richiama, per loro, **il principio di cassa**.

05. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

I crediti d'imposta sono utilizzabili:

ARTICOLO 120	ARTICOLO 125
esclusivamente in compensazione	in compensazione;
cedendolo, entro il 31 dicembre 2021 , anche parzialmente ad altri soggetti	nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
	cedendolo, entro il 31 dicembre 2021 , anche parzialmente ad altri soggetti

Utilizzo del credito e cessione possono avvenire solo dopo il sostenimento della spesa. Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi **andranno indicati nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta

Ma ATTENZIONE:

ARTICOLO 120	ARTICOLO 125
<p>Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.</p>	<p>Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.</p>

06. MODALITA' ATTUATIVE

Dal Provvedimento direttoriale richiamato si apprende che i soggetti aventi i requisiti per accedere ai crediti d'imposta, comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

La comunicazione è effettuato **mediante il modello** di "Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione", utilizzabile per ambedue le operazioni, approvato, unitamente alle istruzioni con il detto Provvedimento.

Ovviamente la comunicazione potrà essere utilizzata solo per via telematica dal contribuente o tramite intermediario mediante i noti canali.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, **al massimo entro 5 giorni**, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

07. IL MODELLO DICHIARATIVO

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

BENEFICIARIO	Codice fiscale:	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale:	Codice carica:
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività:	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore:
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione:	
		.00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020:	
		.00
	Totale spese:	
		.00
	Credito d'imposta:	
		.00
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione:	
		.00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020:	
		.00
	Totale spese:	
		.00
	Credito d'imposta:	
		.00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)	Credito d'imposta art. 120
	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)	Credito d'imposta art. 125
SOTTOSCRIZIONE	Data:	FIRMA:
	giorno mese anno	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato:	
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno:	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
	giorno mese anno	